

C.A.I. Maresca "Montagna Pistoiese"

STATUTO

Adottato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione
in data 26 marzo 2006.

Revisionato e approvato dal Comitato centrale di indirizzo
e di controllo in data 10 novembre 2007.

INDICE GENERALE

TITOLO I	COSTITUZIONE – SEDE – FINALITÀ
TITOLO II	I SOCI
TITOLO III	LA SEZIONE
TITOLO IV	GLI ORGANI DELLA SEZIONE
	➤ CAPO I – ASSEMBLEA
	➤ CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
	➤ CAPO III – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
	➤ CAPO IV – TESORIERE E SEGRETARIO
	➤ CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TITOLO V	LE CARICHE SOCIALI
TITOLO VI	PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO
TITOLO VII	I GRUPPI
TITOLO VIII	LE ATTREZZATURE E I MATERIALI
TITOLO IX	CLAUSULA COMPROMISSORIA
TITOLO X	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO XI	DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I - COSTITUZIONE - SEDE – FINALITÀ

Art. I.1 È costituita con sede in Maresca un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Maresca Montagna Pistoiese" e sigla "C.A.I. - Sezione Maresca Montagna Pistoiese".
Essa ha durata illimitata.

Art. I.2 L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), [fa parte del Gruppo Regionale Toscana](#) ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.
I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Art. I.3 L'Associazione ha per scopo:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, dei problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo quelle poste nella sua sfera di azione e di influenza;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali:
 - corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia;
 - gite ed escursioni collettive;
 - conferenze, dibattiti e proiezioni;
- collaborare all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa per il conseguimento degli scopi sociali in osservanza dello statuto e del regolamento generale del C.A.I.

Art. I.4 L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo II – SOCI

Art. II.1 I soci dell'Associazione, secondo quanto stabilisce l'art. II.1 comma 1 dello statuto generale del C.A.I., sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Art. II.2 Iscrizione e trasferimento:

- il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione;
- la richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi;
- il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. II.3 Chiunque intenda associarsi deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione da non meno di due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale.
Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione, con giudizio insindacabile.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto, lo statuto ed il regolamento generale del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. II.4 I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione, comprensiva del costo della tessera, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo e la quota annuale disposta dall'Assemblea; il versamento della quota associativa va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data verrà addebitata al socio la spesa di esazione a domicilio.

Art. II.5 La qualità di socio ha durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se il socio non fa pervenire al Consiglio, le proprie dimissioni per iscritto.

Art. II.6 Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

L' accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Il socio potrà sanare la propria morosità che si protragga per non oltre due anni. Trascorso detto periodo verrà dichiarato decaduto da tale sua qualità, con esplicita comunicazione all'interessato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art. II.7 Diritti e doveri del socio:

1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

2. Con l'adesione al C.A.I. il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme del presente statuto, nonché del regolamento e dello statuto generale; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del C.A.I. e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

3. L'impegno è assunto dal socio personalmente e – nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del C.A.I. o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente – collegialmente.

4. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I., secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

5. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

6. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. II.8 La qualità di socio si perde per morte (o per scioglimento trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione.

Art. II.9 Dimissioni – Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. II.10 Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso con le modalità previste dal regolamento disciplinare.

Titolo III - LA SEZIONE

Art. III.1 La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato

Art. III.2 Scioglimento:

1. L'Assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Titolo IV - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. IV.1 L'ordinamento prevede i seguenti organi della sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. IV.2 Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo I- ASSEMBLEA

Art. IV.1.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita da tutti i soci maggiorenni; rappresenta tutti gli iscritti, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea assolve inoltre le seguenti funzioni specifiche:

- elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- determina la quota associativa annuale, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. IV.1.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisore dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. IV.I.3 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri, a mezzo delega scritta; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. IV.I.4 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento.

Art. IV.I.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi, da due Assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. IV.I.6 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a norma dell'art. I.5 comma 3 dello statuto generale.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. IV.II.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, ed un Tesoriere.

Art. IV.II.2 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e/o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.

In particolare:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incarichi o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni o gruppi.

Art. IV.II.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. IV.II.4 Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Capo III - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Art. IV.III.1 Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- convoca le sedute della Assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. IV.III.2 Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. IV.III.3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art. IV.IV.1 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

Art. IV.IV.2 Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle relative deliberazioni e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. IV.V.1 Il Collegio dei revisori dei conti si compone di almeno tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. IV.V.2 Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V – CARICHE SOCIALI

Art.V.1 Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. V.2 Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art.V.3 Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono comunque rieleggibili senza limiti temporali. Fa eccezione a quest'ultima disposizione il Presidente sezionale che non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Titolo VI - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. VI.1 Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. VI.2 Le entrate sociali sono costituite:
- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla Direzione Generale del C.A.I..

Art. VI.3 I fondi liquidi dell'Associazione devono essere versati in un conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico. I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente o Vicepresidente e dal Tesoriere.

Art. VI.4 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. VI.5 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. VI.I.9 dello statuto generale del C.A.I. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VII - GRUPPI

Art. VII.1 L'Associazione può costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa. La costituzione dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve anche ratificarne i regolamenti. I gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione

Titolo VIII - ATTREZZATURE E MATERIALI

Art. VIII.1 Le attrezzature e i materiali per alpinismo, speleologia, escursionismo, e i mezzi audiovisivi di proprietà dell'Associazione, sono a disposizione dei gruppi per espletare le loro attività. Un responsabile, scelto dal Consiglio Direttivo, ne cura la custodia e l'affidamento, e ne verifica l'efficienza.

Titolo IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. IX.1 Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione a qualunque livello, relative alla vita dell'Associazione stessa, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza. Organi competenti:
- Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- Comitato Direttivo Regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Titolo X - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. X.1 I locali della Sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Comitato di Presidenza: costituito dal Presidente, Vice-Presidente e Segretario; né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità dell'Associazione.

Art. X.2 Non sono ammesse iniziative dei soci della sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di soci in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. XI.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme contenute nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

Art. XI.2 L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.